



**CASSA CENTRALE BANCA**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

# **REGOLAMENTO DEL COMITATO RISCHI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
Data 14.01.2019

## INDICE

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>1.</b>   | <b>PREMESSA</b> .....   | <b>2</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....                              | <b>2</b> |
| <b>1.2.</b> | <b>ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO</b> ..... | <b>2</b> |
| <b>1.3.</b> | <b>DEFINIZIONI</b> .....  | <b>2</b> |
| <b>2.</b>   | <b>COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DEL COMITATO RISCHI</b> .....  | <b>3</b> |
| <b>3.</b>   | <b>PRESIDENTE DEL COMITATO RISCHI</b> .....                       | <b>4</b> |
| <b>4.</b>   | <b>COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO RISCHI</b> .....           | <b>4</b> |
| <b>5.</b>   | <b>ADUNANZE</b> .....   | <b>6</b> |
| <b>5.1.</b> | <b>PARTECIPANTI</b> .....   | <b>6</b> |
| <b>5.2.</b> | <b>CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO</b> .....                     | <b>7</b> |
| <b>5.3.</b> | <b>DELIBERAZIONI E VERBALE</b> .....                              | <b>7</b> |
| <b>6</b>    | <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....                    | <b>7</b> |

## 1. PREMESSA

### 1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato per il controllo dei rischi (di seguito il “**Comitato Rischi**”) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la “**Capogruppo**” o “**Cassa Centrale Banca**”) nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente ed in conformità alle disposizioni dello Statuto di Cassa Centrale Banca.

### 1.2. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, secondo le procedure e le facoltà specifiche in capo ad esso.

L’Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di volta in volta interessate, è responsabile dell’aggiornamento del Regolamento.

L’aggiornamento del Regolamento e la decadenza della versione precedentemente vigente sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Regolamento ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel documentale della Capogruppo.

### 1.3. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento l’espressione:

- “**Banca/Banche affiliata/e**” indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse rurali e/o Casse *raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- “**Capogruppo**” o “**Cassa Centrale Banca**” indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- “**Circolare 285**” indica la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- “**Comitato Nomine**” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in tema di nomine degli organi sociali di questa, istituito ai sensi della Circolare 285;
- “**Comitato Remunerazioni**” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in tema di remunerazioni di amministratori e dirigenti, istituito ai sensi della Circolare 285;
- “**Comitato Rischi**” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in tema di rischi, istituito ai sensi della Circolare 285;
- “**Contratto di Coesione**” o “**Contratto**” indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca affiliata ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, comprensivo dell’Accordo di Garanzia;

- **“Funzioni aziendali di controllo”** indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);
- **“Gruppo Bancario Cooperativo”** indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- **“Organi Aziendali”** indica l’Organo con funzione di supervisione strategica, l’Organo con funzione di gestione e l’Organo con funzione di controllo;
- **“Organo con funzione di controllo”** indica l’Organo aziendale cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spetta di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca;
- **“Organo con funzione di gestione”** indica l’Organo aziendale o i componenti di esso a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica;
- **“Organo con Funzione di Supervisione Strategica”** indica l’Organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione di impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- **“Risk Appetite Framework (RAF) - Sistema degli obiettivi di rischio”** indica il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli;
- **“Statuto di Cassa Centrale Banca”** indica l’atto contenente le norme relative al funzionamento di Cassa Centrale Banca come previsto dall’art. 2328 c.c.;
- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

## 2. COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DEL COMITATO RISCHI

In conformità a quanto disposto dallo Statuto di Cassa Centrale Banca, il Comitato Rischi è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti. I membri del Comitato Rischi devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca. Almeno un componente del Comitato Rischi possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutare da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Salva la più breve durata stabilita in sede di nomina, i componenti del Comitato Rischi durano in carica fintantoché sono consiglieri della Capogruppo. Essi possono dimettersi dalla carica nel Comitato Rischi senza che ciò implichi la cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Costituisce causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Rischi il venir meno in capo allo stesso, a seconda dei casi:

- della qualifica di consigliere non esecutivo;

- della qualifica di consigliere indipendente ove la stessa sia necessaria ai fini del rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di composizione del Comitato Rischi.

Qualora un componente del Comitato Rischi venga a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento. La scadenza della carica del nuovo componente coincide con quella del componente sostituito.

Ai componenti del Comitato Rischi spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico oltre ad un compenso ulteriore stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma, codice civile.

### **3. PRESIDENTE DEL COMITATO RISCHI**

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato Rischi tra i componenti di quest'ultimo che siano consiglieri indipendenti. Il Presidente del Comitato Rischi presiede le adunanze, prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato stesso in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nei rapporti con gli altri Organi Aziendali, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato Rischi le proposte, le relazioni ed i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Rischi garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le deliberazioni del Comitato Rischi siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole ed argomentato di tutti i suoi componenti.

Il Presidente del Comitato Rischi assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal consigliere indipendente, componente del Comitato Rischi, più anziano d'età.

Il consigliere nominato Presidente del Comitato Rischi non può ricoprire la carica di presidente di altro comitato endo-consiliare.

Nel caso in cui il Presidente del Comitato Rischi cessi, per qualsivoglia motivo, dalla carica di componente del Comitato Rischi, il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di nomina del nuovo componente, provvede anche a designare il nuovo Presidente.

### **4. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO RISCHI**

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Consiglio di Amministrazione, anche con riguardo alle Banche affiliate e, in particolare, svolge funzioni di supporto agli Organi Aziendali della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni ponendo particolare attenzione a tutte le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi.

In tale contesto, il Comitato Rischi, anche in linea con gli orientamenti espressi a livello europeo:

- (i) individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo da nominare e ne propone la revoca;
- (ii) esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di *audit*) e le relazioni annuali delle Funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
- (iii) esamina, senza pregiudizio per i compiti assegnati al Comitato Remunerazioni e tramite un adeguato coordinamento con quest'ultimo, se gli incentivi forniti nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione tengono conto dei rischi, del capitale e della liquidità nonché della probabilità e della tempistica degli utili conseguibili dalla Società;
- (iv) esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- (v) contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di Funzioni aziendali di controllo;
- (vi) verifica che le Funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee definite dal Consiglio di Amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare 285 (Titolo IV, Cap. 3);
- (vii) valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo;

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:

- (viii) nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi; in tale contesto, nell'ambito del RAF, svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("*Risk appetite*") e la soglia di tolleranza ("*Risk tolerance*");
- (ix) nella verifica della corretta attuazione delle strategie per la gestione del capitale e della liquidità nonché per tutti gli altri rischi pertinenti, delle politiche di governo dei rischi e del RAF oltre che nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di *business* e le strategie in materia di rischi.

In aggiunta alle prerogative sopra elencate, il Comitato Rischi:

- (x) svolge le attività espressamente attribuite allo steso nell'ambito dell'Accordo di garanzia;
- (xi) svolge le attività espressamente attribuite allo steso nell'ambito del Regolamento sul modello risk based;
- (xii) esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito all'accoglimento della domanda di ammissione di una banca di credito cooperativo, cassa rurale, cassa

- raiffeisen* al Gruppo Bancario Cooperativo in conformità all'articolo 10.4. dello Statuto di Cassa Centrale Banca;
- (xiii) supporta con un'adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza;
  - (xiv) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, è chiamato ad esprimere il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito all'esercizio, da parte della Capogruppo, del potere sanzionatorio alla stessa spettante nei confronti delle Banche affiliate;
  - (xv) esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito alla domanda di recesso di una Banca affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo in conformità all'articolo 11.3. dello Statuto di Cassa Centrale Banca;
  - (xvi) esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito alla delibera di esclusione dal Gruppo Bancario Cooperativo concernente una Banca affiliata, in conformità all'articolo 12.2. dello Statuto di Cassa Centrale Banca;
  - (xvii) adempie gli ulteriori incarichi eventualmente assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, o comunque previsti in base alla regolamentazione esterna e interna di tempo in tempo vigente.

Fermi restando i poteri dei singoli componenti il Comitato Rischi nella qualità di consiglieri della Capogruppo, nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato Rischi ha facoltà, fin dalla fase istruttoria, di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati nonché di avvalersi di consulenti esterni, che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio, e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## **5. ADUNANZE**

### **5.1. PARTECIPANTI**

Alle riunioni del Comitato Rischi partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci.

Alle riunioni del Comitato Rischi possono altresì partecipare, su invito del Presidente del Comitato Rischi:

- l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, qualora all'ordine del giorno non vi siano argomenti relativi alla loro posizione;
- i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
- ulteriori soggetti che non siano componenti del Comitato Rischi con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo partecipa alle riunioni nel ruolo di Segretario del Comitato Rischi. Qualora questi, per qualsiasi ragione, non possa prendere parte all'adunanza, il Presidente del Comitato Rischi può delegare l'incarico ad un altro soggetto.

Per la validità delle riunioni del Comitato Rischi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, almeno la metà dei quali deve essere costituita da consiglieri indipendenti.

## **5.2. CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO**

Le riunioni del Comitato Rischi si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno.

Il Comitato Rischi si riunisce, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale della Capogruppo. L'avviso di convocazione può eventualmente indicare un diverso luogo fissato dal Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria a ciascun componente del Comitato Rischi, al recapito indicato all'atto dell'accettazione della carica di consigliere della Capogruppo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. Il Comitato Rischi può validamente riunirsi anche in mancanza di previa convocazione ove siano presenti tutti i suoi componenti.

L'avviso di convocazione viene inviato anche al Presidente del Collegio Sindacale e agli eventuali altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato Rischi a prendere parte alla riunione.

Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato Rischi si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **5.3. DELIBERAZIONI E VERBALE**

Le deliberazioni del Comitato Rischi sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente del Comitato Rischi o da chi presiede l'adunanza in sua sostituzione, e dal Segretario. I verbali vengono conservati a cura di quest'ultimo in ordine cronologico e trasmessi in copia ai componenti del Comitato Rischi stesso, al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio Amministrazione.

## **6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente statuito dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, allo Statuto di Cassa Centrale Banca



e ad eventuali altri regolamenti approvati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti le medesime materie trattate al presente Regolamento.